



Circolare n° 46

Oggetto: Moduli per l'assegno al nucleo familiare

Lo studio consegna, per i Signori dipendenti che già percepiscano la prestazione, i **moduli per la richiesta** dell'Assegno al nucleo familiare, compilati con i dati in suo possesso. Nel caso in cui fossero intervenute **variazioni** rispetto a quanto scritto sul modello precompilato, le stesse sono da evidenziare al fine di apportare le modifiche necessarie.

Provvediamo ad allegare anche un **modulo in bianco** (il medesimo è scaricabile e compilabile nel sito dell'INPS: www.inps.it - sezione moduli) che può essere utilizzato per quei lavoratori che, non essendo già percettori dell'assegno, non troveranno il modulo già compilato e per quelli che dovranno comunicare eventuali variazioni intervenute (se cambia la composizione del nucleo familiare è necessario indicare la "variazione situazione del nucleo familiare dal" e presentare il modulo al datore di lavoro entro 30 giorni dal verificarsi della variazione).

I moduli devono essere restituiti allo studio firmati, datati e compilati:

- **Dal richiedente** l'assegno: a pagina 6 e 7;
- **Dal coniuge** del richiedente: a pagina 6 (e 7 in caso di richiesta del coniuge del richiedente per il pagamento diretto dell'ANF);

L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, secondo apposite tabelle predisposte dall'Inps ogni anno, che hanno validità dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Ricordiamo che la restituzione della modulistica incompleta o non firmata o in ritardo rispetto all'elaborazione delle buste paga, causerà la sospensione degli assegni dal 1° luglio 2017, salvo il successivo pagamento degli arretrati a pratica compiuta.

N.B.: Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

Si ricorda che l'ANF spetta per i seguenti componenti del nucleo familiare:

- Il richiedente;
- Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e fattispecie equiparate (unione civile e convivenza di fatto);
- I figli o equiparati (adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, minori affidati e nipoti minori viventi a carico di ascendente diretto) di età inferiore a 18 anni;
- I figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni;



- I figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro;
- I fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

Se il richiedente è straniero può includere nel proprio nucleo i familiari residenti in Italia; i familiari che non risiedono in Italia fanno comunque parte del nucleo se lo Stato estero, del quale il richiedente è cittadino, ha stipulato una convenzione internazionale con l'Italia, purché non abbiano diritto a trattamenti di famiglia direttamente pagati dallo Stato estero.

Possono essere inclusi tra i componenti del nucleo i familiari residenti, oltre che nei Paesi dell'Unione Europea, anche nei seguenti Stati esteri convenzionati: Capo Verde, Stati della ex Jugoslavia, Liechtenstein, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Svizzera, Tunisia (massimo 4 figli), Santa Sede.

N.B.: gli stranieri poligami possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie

Non fanno parte del nucleo del richiedente:

- Il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- Il coniuge che ha abbandonato la famiglia;
- I figli affidati all'altro coniuge o ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio);
- I familiari di cittadino straniero non residenti in Italia;
- I figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente;
- I figli naturali del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua famiglia legittima;
- I figli ed equiparati maggiorenni, non inabili a proficuo lavoro;
- I figli minorenni o maggiorenni inabili che sono coniugati;
- I fratelli, le sorelle e i nipoti – anche se minorenni o inabili – che sono orfani di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti o sposati;
- I genitori e gli altri ascendenti.

Reddito del nucleo familiare

Il modello deve essere compilato con i redditi del richiedente e dei suoi familiari relativi all'anno d'imposta 2016, si precisa che deve essere compilata anche la riga dei totali.

Per i dati per i quali non c'è importo si prega di indicare 0 (zero).

I **requisiti essenziali** per avere diritto all'assegno per il nucleo familiare sono:

- Reddito familiare costituito per almeno il 70% da redditi di lavoro dipendente o equiparati;
- Non superamento dei limiti reddituali previsti dalle apposite tabelle.



Nelle tabelle A e B del modulo devono essere indicati i redditi Irpef (al lordo di deduzioni e detrazioni d'imposta, oneri deducibili e ritenute erariali, inclusi quelli da prestazioni quali la disoccupazione, la malattia, la cassa integrazione, etc.) e i redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva.

Con particolare riguardo alle **somme erogate per l'incremento della produttività** del lavoro esposte nel Cud, ricordiamo che le stesse debbono essere indicate nella tabella B (redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva), colonna 1, "redditi da lavoro dipendente e assimilati", purché abbiano scontato la tassazione agevolata; se, invece, sulle stesse è stata applicata la tassazione ordinaria, tali importi non saranno indicati nella tabella B in quanto già compresi nei redditi esposti nella tabella A.

Non devono essere dichiarati i seguenti redditi:

- Trattamenti di famiglia dovuti per legge;
- Arretrati di prestazioni di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione;
- Indennità di trasferta per la parte non soggetta ad imposizione fiscale;
- Tfr;
- Anticipazioni su Tfr;
- Pensioni di guerra;
- Rendite vitalizie Inail;
- Pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- Indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi assoluti, ai minori invalidi non deambulanti, ai pensionati di inabilità;
- Indennità di frequenza ai minori mutilati ed invalidi civili, indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
- Indennità per i ciechi parziali;
- Indennizzo per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Casi in cui occorre chiedere preventivamente l'autorizzazione alla sede Inps e allegarla alla domanda:

- Figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati;
- Figli naturali (propri o del proprio coniuge) riconosciuti dall'altro genitore;
- Figli del coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio;
- Figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni;



Studio Nicco
Consulenza del lavoro e gestione del personale

- Fratelli, sorelle, nipoti;
- Nipoti minori a carico del richiedente, nonno/a;
- Familiari maggiorenni inabili, in assenza della documentazione sanitaria che attesta lo stato di invalidità al 100% con l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- Familiari minorenni in assenza della documentazione sanitaria che attesta il diritto all'indennità di accompagnamento o la persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età;
- Familiari residenti all'estero in Stati membri dell'UE o convenzionati;
- Minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia;
- Caso in cui il coniuge del richiedente non legalmente ed effettivamente separato o divorziato, non abbia firmato la dichiarazione di responsabilità.

Per includere i figli naturali del richiedente non convivente, riconosciuti da entrambi i genitori, oltre all'autorizzazione occorre allegare il modulo ANF/FN.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Studio Nicco